

Provvedimento adottato in aggiunta agli argomenti iscritti all'o.d.g.; ai sensi dell'art.3, ultimo comma, del Regolamento interno.

REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. 2397 del 27/10/2011 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: PRI/DEL/2011/00007

OGGETTO: L.R. n. 19/2006, art. 30 - Reg. R. n. 23/2008 - "Ufficio del Garante

regionale dei Diritti del Minore". Indirizzi attuativi.

L'anno 2011 addì 27 del mese di Ottobre, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:		Sono assenti	Sono assenti:	
Presidente V.Presidente Assessore	Nichi Vendola Loredana Capone Fabiano Amati Angela Barbanente Maria Campese Tommaso Fiore Elena Gentile Silvia Godelli Guglielmo Minervini Lorenzo Nicastro Michele Pelillo Alba Sasso	Assessore Assessore Assessore	Ida Maria Dentamaro Nicola Fratoianni Dario Stefano	

Assiste alla seduta il Dott. Romano Donno, Segretario redigente.





L'Assessore al Welfare, dr.ssa Elena Gentile, sulla base dell'istruttoria espletata dalla dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, riferisce quanto segue.

La approvazione della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia" ha disposto, all'art. 30 "Garante regionale dei diritti del minore", la istituzione presso il Consiglio regionale dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti del minore, a cui è affidata la protezione e la tutela non giurisdizionale dei diritti dell'infanzia, degli adolescenti e dei minori residenti o temporaneamente presenti sul territorio regionale.

Nel quadro nazionale, Regioni che hanno provveduto alla istituzione della figura del Garante sono la Calabria, la Campania, l'Emilia Romagna, il Lazio, la Liguria, le Marche, la Puglia.

La Regione Puglia è stata, dunque, la settima regione italiana ad istituire l'*Ufficio del Garante regionale dei diritti del minore* con l'approvazione del Reg. R. n. 23 dell'11 novembre 2008.

Il regolamento porta a sintesi le esigenze e gli obiettivi di seguito elencati:

- 1. definire in dettaglio le modalità di nomina del Garante Regionale;
- 2. definire la composizione dell'Ufficio del Garante e le modalità di funzionamento dello stesso Ufficio.

Con specifico riferimento alle modalità di nomina del Garante regionale, si precisa quanto segue, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento:

- 1. L'Ufficio del Garante regionale dei diritti del minore è presieduto dal Garante ed ha sede presso il Consiglio Regionale.
- 2. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale in seduta plenaria, con i due terzi dei Consiglieri componenti il Consiglio Regionale, con votazione a scrutinio segreto. La Commissione Consiliare competente in materia di politiche sociali e familiari, sentiti il Presidente della Giunta Regionale e l'Assessore alla Solidarietà, predispone una rosa di tre nominativi che approva e presenta al Presidente del Consiglio Regionale.
- 3. Ai fini della designazione della rosa di tre nominativi di cui al comma precedente, si tiene conto delle incompatibilità enunciate al comma 6 bis dell'art. 30 della l.r. n. 19/2006, nonché dei principi di pari opportunità e uguaglianza tra i generi. Devono, inoltre, essere individuate personalità che abbiano età non superiore a sessantacinque anni, che siano in possesso di laurea magistrale o specialistica e che abbiano maturato una specifica e comprovata esperienza, almeno decennale, nell'ambito delle politiche educative e socio-sanitarie, con particolare riferimento alle materie concernenti l'età evolutiva e le relazioni familiari.
- 4. Il Garante eletto, riceve un mandato della durata di cinque anni, che è rinnovabile una sola volta.

A distanza di circa diciotto mesi dalla entrata in vigore del Reg. R. n. 23/2008, si propone che la Giunta Regionale eserciti un'azione di stimolo nei confronti della Terza Commissione Consiliare perché si pervenga in tempi brevi alla designazione della rosa dei nomi da sottoporre all'attenzione del Consiglio Regionale in seduta plenaria. A tal fine con la presente proposta di deliberazione la Giunta Regionale sottopone all'attenzione della Terza Commissione Consiliare la seguente rosa di nominativi di possibili candidati alla caricalia.

Garante regionale dei diritti del minore, tutti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, come attestati dai curricula che saranno trasmessi al Presidente della Terza Commissione consiliare:

- 1. dr.ssa Rosy Paparella,
- 2. dr.ssa Francesca Perrini,
- 3. dr. Felice Di Lernia.

Con specifico riferimento alle modalità di funzionamento, ai sensi dell'art. 4 e segg. Del Regolamento, si richiama le seguenti disposizioni:

- 1. É istituito presso il Consiglio Regionale, in staff alla Presidenza del Consiglio Regionale, l'Ufficio del Garante regionale dei diritti del minore;
- 2. All'Ufficio viene assegnata una dotazione minima di personale pari ad almeno due unità, individuate nell'ambito dell'organico regionale.
- 3. All'Ufficio del Garante è assegnato annualmente un budget a valere sulle risorse del bilancio regionale, che è vincolato per il pagamento della indennità di funzione di cui al comma successivo, nonché per la copertura delle spese di funzionamento dell'Ufficio, connesse alle attività da realizzare, al netto delle retribuzioni del personale dipendente assegnato all'Ufficio stesso.
- 4. Al Garante è attribuita un'indennità di funzione, per dodici mensilità, pari al venti per cento dell'indennità annuale lorda spettante ai Consiglieri regionali. Tale indennità deve intendersi comprensiva di ogni altro onere, connesso al rimborso delle spese di viaggio per l'espletamento dalla funzione.
- 5. L'Ufficio del Garante non può in alcun caso sostenere spese il cui ammontare complessivo annuo superi il budget assegnato dal relativo bilancio regionale di previsione.
- 6. Al fine di dare idonea copertura agli oneri di cui al comma 1, annualmente la Giunta Regionale stabilisce la quota di risorse da destinare al finanziamento del Capitolo di cui al comma 1, a valere sulla finalizzazione del Fondo Nazionale Politiche Sociali di cui al comma 3 dell'art. 67 della l. r. n. 19/2006."

A tal fine si propone che per l'esercizio finanziario 2011 si operi una attribuzione di risorse finanziarie pari ad Euro 25.000,00 per il funzionamento dell'Ufficio del Garante oggetto del presente provvedimento, a valere sulle risorse del Fondo Nazionale Politiche sociali, di cui al comma 3 dell'art. 67 della l.r. n. 19/2006.

Si rinvia ad apposito atto di variazione compensativa del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 l'istituzione di apposito capitolo, come previsto dall'art. 9 del Regolamento Regionale n. 23/2008, cui allocare lo stanziamento oggetto della presente proposta di deliberazione, che trova copertura a valere sulle risorse di cui al FNPS 2010 – Cap. 784025 – UPB. 5.2.1 – residui di stanziamento 2010 nel Bilancio di Previsione per l'anno 2011, al fine di dare operatività all'Ufficio del Garante regionale dei diritti dei minori.



Sezione Copertura Finanziaria ai sensi della legge regionale nº 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

La spesa di Euro 25.000,00 annui, derivante del presente provvedimento, trova copertura sulle risorse di cui al FNPS 2010 – Cap. 784025 – UPB. 5.2.1 – residui di stanziamento 2010 nel Bilancio di Previsione per l'anno 2011, come specificato in narrativa.

Il provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi delle leggi costituzionali n. 1/1999 e n. 3/2001, nonché dell'art. 44 dello Statuto della Regione Puglia (l.r. n. 12 maggio 2004, n.7).

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA

- di **fare propria** la relazione dell'Assessore proponente il presente provvedimento, che qui si intende integralmente riportata;
- di **prendere atto** e di approvare gli indirizzi attuativi per l'istituzione dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti del minore, in attuazione del Reg. R. n 23/2008;
- di **approvare** la rosa dei nominativi dei candidati per l'incarico di Garante che, ai sensi dell'art. 3 del Reg. R. n. 23/2008, la Giunta Regionale propone al Presidente della Terza Commissione Consiliare al fine di attivare la procedura di cui all'art. 3 del Regolamento medesimo;
- di **trasmettere** il presente provvedimento alla Terza Commissione Consiliare per il seguito di competenza;
- di approvare la attribuzione di risorse finanziarie per il primo anno a Euro 25.000,00 per il funzionamento dell'Ufficio del Garante oggetto del presente provvedimento, a valere sulle risorse del Fondo Nazionale Politiche sociali, di cui al comma 3 dell'art. 67 della l.r. n. 19/2006, che trova copertura a valere sulle risorse di cui al FNPS 2010 Cap. 784025 UPB. 5.2.1 residui di stanziamento 2010 nel Bilancio di Previsione per l'anno 2011;
- di rinviare ad apposito atto di variazione compensativa del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 l'istituzione di apposito capitolo, come previsto dall'art. 9 del Regolamento Regionale n. 23/2008, alimentato dalle risorse di cui al FNPS 2011, come previsto dall'art. 9 del Regolamento Regionale n. 23/2008;
- di **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sulle pagine dedicate del sito istituzionale;
- di **notificare** il presente provvedimento al Servizio Personale e Organizzazione non alla Presidenza del Consiglio Regionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dott. Roma

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA (dr.ssa Anna Maria Candela)

Il sottoscritto non ravvisa/ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le sequenti osservazioni ai sensi dell'art. 15 e 16 del DPGR n. 161/2008.

Il Direttore dell'Area Politiche per la prom opportunità

(Mario Aulenta)

della salute delle persone e delle pari

(D.ssa Elena Gentile)

L'ASSESSORE PROPONENTE

REGIONE PUGLIA SERVIZIO RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)

Il Presente provvedimento è esecutivo II Segretaria della Giunta Cost. Roi

SABILE

pagina 5 di 5

6#

REGIONE PUGLIA SEGRETARIATO GENERALE G.R.

La presente copia, composta da nº.....facciate, è conforme all'originale depositato presso il Segretariato Generale della G.R.₂ 8 011. 2011

A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR

II Segretario della Giunta (Dr. Romano Donno)

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla III Commissione
Consiliare II 34 10 20 U